

*Caricando nelle macchine di Comandante del
Sott. P. Rossi*

VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE 13.09.2017

Oggi 13 settembre 2017, alle ore 11:30, presso gli uffici della SAD S.p.A. si sono incontrate le seguenti parti datoriale e risp. sindacale:

SAD S.p.A. in persona di Mariano Claudio Vettori, Franca Gasparini,

OR.SA. - TPL, rappresentata dal Segretario regionale Benedetto Rarità.-

Si dà atto che sono altresì presenti i lavoratori Tatiana Castelli, Roman Mahlknecht, Daniel Critelli.-

Le parti si danno atto che l'Azienda con lettera 21.06.2017 ha comunicato alle OO.SS. la disdetta dei pregressi accordi di II livello con riferimento ai settori del TPL gomma e degli impianti di trasporto a fune.-

Le parti avviano la discussione sulla proposta di ORSA TPL tesa ad evitare la perdita di salario dei lavoratori derivante dalla disdetta degli accordi di II livello in SAD, proposta pervenuta in azienda il 6 settembre scorso.-

L'azienda fa presente alla O.S. che in forza del legittimo esercizio del suo potere direttivo e dell'autonomia organizzativa del datore di lavoro, intende procedere alla riorganizzazione dei servizi nel TPL gomma in funzione del necessario incremento della produttività, intervenendo sulla disciplina del nastro lavorativo e dei tempi accessori e ribadisce che non saranno più applicati i tempi forfettizzati ma quelli effettivamente necessari secondo le reali esigenze del servizio.-

L'O.S. ha rappresentato la necessità che la disdetta unilaterale venga ritirata onde evitare ogni peggioramento del clima aziendale in ragione soprattutto delle sue conseguenze economiche; l'O.S. in particolare ha formulato la richiesta che tale disdetta unilaterale, indicata dall'azienda come necessaria per migliorare la produttività del settore gomma, venga comunque esclusa per il settore del trasporto a fune.

L'azienda e la O.S. hanno approfondito gli aspetti organizzativi delle fasce orarie del supero nastro e le relative compensazioni economiche per il personale interessato e questo, anche in comparazione con analoghe discipline di II livello recentemente stipulate da aziende del settore e dalle OO.SS. maggiormente rappresentative in ambito nazionale (ad es. C.C.A. Busitalia dd. 18 febbraio 2015).-

L'azienda fa presente alla O.S. che nel CCA Busitalia:

- il nastro lavorativo fino a 15 ore è previsto (art. 36 comma 4.4) nella misura del 20% di tutti i turni oltre ad un ulteriore 18% su base volontaria (art. 36 comma 5) e che tali percentuali vengono calcolate sul totale dei turni per ognuna delle 4 categorie (urbani piccoli- urbani medi - extraurbani <50 km - extraurbani >50km).-

- i tempi accessori sono così determinati(art. 37):

<i>pre turno</i>	10 min.
<i>pre ripresa</i>	5 min.
<i>post ripresa</i>	5 min.
<i>post turno</i>	5 min

nel cambio in linea il *pre* turno è di 3 min. ed è escluso ogni *post* turno.-

L'azienda fa presente che essa ha la necessità di allineare la produttività a quella derivante dai diversi accordi di II livello recentemente stipulati da aziende del settore e dalle OO.SS. maggiormente rappresentative in ambito nazionale (ad es. dai citati artt. 36 e 37 del C.C.A. Busitalia dd. 18 febbraio 2015).-

La O.S. chiede che l'Azienda fissi comunque un tetto percentuale alle fasce orarie del supero nastro per assicurare i lavoratori che non vi sarà un uso indiscriminato di tale supero nastro.-

L'O.S. chiede inoltre che la compensazione delle fasce orarie venga adeguatamente modulata in ragione del fatto che la 15ma ora è obiettivamente più pesante della 13ma e chiede un significativo aumento delle indennità.-

L'azienda fa presente che mettere un limite percentuale alle fasce orarie comporta un serio vincolo alle migliori possibilità di organizzazione dei turni con inerente perdita di produttività.-

La riunione viene sospesa alle ore 12,45 e riprende alle ore 18,15.-

Alle ore 18,20 il confronto fra le parti prosegue (si dà la presenza del dott. Mauro Trevisan di SAD nel frattempo intervenuto) con articolata e approfondita discussione.-

Relativamente ai tempi accessori l'azienda dichiara che intende adeguarsi al modello Busitalia lasciando però il *pre turno* ancora agli attuali 15 min (nel CCA Busitalia sono abbassati a 10') ma deve dimensionare la *post ripresa* da 5 a 3 min. tempo questo ben sufficiente secondo le attuali caratteristiche del servizio.-

Dopo ulteriore discussione le parti sono giunte a formulare congiuntamente una ipotesi di intesa sui seguenti aspetti:

Nastro lavorativo:

Per tutti i servizi su TPL gomma svolti da SAD i turni di servizio pianificati tendono a un nastro lavorativo giornaliero di 12 h e 00 min.

E' consentito però, per ottimizzare la produttività aziendale, il supero nastro secondo 3 fasce orarie fino ad un massimo di 15 h e comunque sempre nel rispetto della disciplina di legge sulle prestazioni orarie massime per il personale viaggiante del TPL.


Le parti, dopo approfondita discussione, hanno raggiunto la seguente intesa sui limiti massimi del supero nastro, secondo percentuali calcolate sul totale aggregato dei turni di servizio pianificati:

- per la 13ma ora non più del 20%
- per la 14ma ora non più del 15%
- per la 15ma ora non più del 10%

A seguito della unilaterale disdetta degli accordi di II livello ed ai sensi dell'art. 4 del vigente CCNL Autoferrotranvieri stipulato il 28 novembre 2015, l'azienda a fronte della pattuita ottimizzazione della produttività, è disposta a riconoscere al personale interessato le seguenti indennità di supero nastro:

- per la 13ma ora € 3,50
- per la 14ma ora € 4,00
- per la 15ma ora € 6,00

Le indennità di cui sopra vanno calcolate per frazioni orarie e precisamente la prestazione da 0 a



30 minuti conta mezzora, la prestazione superiore ai 30 minuti vale ora intera.-

L'azienda è disponibile a monitorare congiuntamente alle parti sottoscritte e dopo un periodo significativo l'andamento dei turni soggetti a supero nastro.-

Tempi Accessori del TPL gomma

La O.S. prende atto che l'Azienda ha così riorganizzato i tempi accessori

pre turno 15 min.

pre ripresa 5 min.

post ripresa 3 min.

post turno 5 min

nel cambio in linea il *pre* turno è di 3 min. ed è escluso ogni *post* turno.-

* * * *

L'azienda dichiara, quindi, la propria disponibilità:

- 1) Ad accogliere la richiesta dell'O.S. di escludere comunque dalla propria disdetta unilaterale il personale degli impianti di risalita
- 2) a sottoscrivere un accordo sulla base della sua proposta che recepisce la proposta di Or.Sa.Tpl e l'intesa di cui sopra e che viene allegata sub **doc.1)** -

L'intesa complessiva fin qui raggiunta e di cui sopra acquista efficacia di accordo vincolante solo se approvata dalla maggioranza delle OO.SS. aziendali (calcolata in base alle deleghe dei lavoratori con regolare trattenuta sindacale) o alternativamente dalla maggioranza dei singoli lavoratori.-

Una volta che la presente intesa avrà acquisito valore giuridico di Accordo vincolante l'Azienda si obbliga irrevocabilmente a ritirare e ritirerà la propria disdetta unilaterale degli accordi di II livello di cui alla propria comunicazione 21 giugno 2017.-

Le parti sono consapevoli che ogni eventuale accordo fra Azienda e OO.SS. tiene fino a quando terranno le clausole sociali previste dalla legge nazionale (art.50 D.lgs 50/2016 D.L. n. 91 del 20.06.2017) e provinciale (art. 17,2 l.p. 15/2015) in quanto, se dette clausole sociali verranno depotenziate ovvero se verranno annullate anche in parte per via giudiziaria, la gara europea per il TPL gomma sarà decisa in misura significativa dalle condizioni economiche delle offerte.-

* * * *

A questo punto la riunione viene aggiornata a data successiva al 18 p.v., prevista per il già fissato incontro nelle procedure di raffreddamento e conciliazione presso il Comm. Gov. di Bolzano.-

Del che è il presente verbale composto dalla prima facciata e fin qui della seconda e che viene sottoscritto ad ore 21,35 dalle parti delle quali seguono le firme.-

Per la SAD Trasporto Locale S.p.A.

Per l'Organizzazione Sindacale ORSA - TPL

Mariano C. Vettori Dir. Gen.

Benedetto Rarità Segr. Gen.

ALLEGATO

Marro

IPOTESI DI ACCORDO

La società **SAD Trasporto Locale S.p.A.** (in breve "SAD"), con sede legale in Bolzano, Corso Italia 13/N, Codice fiscale e Partita IVA 01276500210, nella persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Ddr. Ingomar Gatterer - in prosieguo "SAD" ovvero anche "Azienda", assistita da Assoimprenditori Bolzano nella persona dell'avvocato Andrea Baiardo,

e le seguenti OO.SS.

ASGB

CGIL-FILT Alto Adige,.....

FIT-CISL Alto Adige,

OR.S.A TPL Alto Adige

U.G.L. Alto Adige.....

UILT Alto Adige,

USB Lavoro Privato Trentino Alto Adige

si sono incontrate per modificare gli accordi attualmente presenti in SAD a riguardo del TPL gomma e fune (con esclusione del TPL ferroviario).-

Le parti si danno reciprocamente atto che la RSU aziendale non sottoscrive il presente accordo in quanto decaduta per la sopravvenuta decadenza della maggioranza dei suoi componenti così come previsto dalla parte seconda del Testo Unico 10.01.2014 sulla Rappresentanza al suo art. 6.-

* * *

Le parti, ai fini della contrattazione di secondo livello di cui all'art. 4 dell'Accordo Nazionale 28 novembre 2015 - in breve "A.N. 2015", hanno esaminato la situazione retributiva conseguente alla disdetta unilaterale degli accordi sindacali aziendali e interaziendali comunicata da SAD alle organizzazioni sindacali con lettera SAD 21 giugno 2017 e relativa ai settori gomma e fune.-

Tale disdetta riguarda le seguenti voci in busta paga

- Premio Produttività (Accordi 25.01.1984, 07.03.1988, 14.11.1991, 08.10.1993)
- Indennità Accordo 08.10.1993
- Premio di risultato annuale (Accordo sindacale interaziendale 11.05.2016)
- Indennità di operosità (Accordi 25.01.1984, 07.03.1988, 14.11.1991, 08.10.1993)
- Indennità lavoro domenicale (Accordo 04.08.2014 per rinnovo valore economico di € 2,50)
- Indennità spostati riposi (Accordo aziendale del 26.04.1990)
- Indennità agente unico emissione biglietti (acc.int.interazien. 7.3.88 pror. 14.11.1991)
- Indennità agente unico (acc.int.interazien. 7.3.88 pror. 14.11.1991)
- Indennità supero nastro A-B-C (acc.int.interazien. 7.3.88 pror. 14.11.1991 e acc. az. 04.08.2014)
- Diaria K (Acc.Integr.Interaziendale 7.3.88 e acc. 5.6.74 (GK o GKK)
- Premio passaparola (Verbale RSU 19/01/2005)
- aliquota S.I.F.R. -sosta fuori residenza- (acc.int.interazien.7.3.88 pror. 14.11.1991)

Le parti inoltre hanno esaminato:

A) la situazione organizzativa e produttiva dell'azienda in relazione al mercato nazionale ed

europeo del TPL ma anche in previsione della prossima gara europea del settore TPL gomma che la Provincia Autonoma di Bolzano bandirà nei prossimi mesi per il nuovo contratto di servizio previsto con decorrenza 19 novembre 2018;

B) il complessivo grado di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione ed efficienza organizzativa di SAD al fine di collegare ogni incentivo economico al miglioramento di quegli stessi fattori/indici così come prevede l'art. 4 comma 2 dell'A.N. 2015;

C) l'art. 27 del vigente CCNL e tutti i suoi commi;

D) Tutti gli accordi di II livello fin qui stipulati dall'azienda anche se non espressamente sopra indicati.-

Conseguentemente:

1. le OO.SS. hanno preso atto della modifica dei tempi accessori disposta dall'Azienda per migliorare produttività, qualità, redditività, ed efficienza organizzativa di SAD e per consentire alla medesima di avviare il processo di ottimizzazione della sua produttività anche nella prospettiva della prossima gara europea del TPL su gomma,
2. Le parti hanno convenuto i nuovi compensi del supero nastri lavorativi e le limitazioni percentuali degli stessi,
3. Le parti hanno convenuto che la disdetta unilaterale degli accordi di II livello di cui alla lettera SAD 21 giugno 2017, è comunque ritirata salvi gli accordi di cui oltre,
4. Le parti hanno convenuto di sottoporre il presente accordo alla condizione che la clausola sociale prevista dall'art. 17, 2° comma della l.p. 15/2015 nonché dal D.L. n. 91 del 20.06.2017 sia e rimanga valida ed efficace prima durante e dopo una gara per l'assegnazione di un TPL poiché nel diverso caso l'Azienda dovrà regolare la propria organizzazione del lavoro sulla base del solo CCNL e senza alcun accordo di II livello per allineare le proprie condizioni organizzative e produttive alle migliori condizioni degli altri concorrenti.-

Ciò premesso le parti contraenti hanno stipulato il seguente accordo:

Art. 1 (premesse)

Le premesse sono Accordo in quanto ne spiegano causa e motivi nonché le ragioni e le particolarità al fine della migliore interpretazione dell'Accordo stesso.-

Art.2 (nastro lavorativo)

Per tutti i servizi su TPL gomma svolti da SAD turni di servizio pianificati tendono a un nastro lavorativo giornaliero di 12 h e 00 min.

E' consentito però, per ottimizzare la produttività aziendale, il supero nastro secondo 3 fasce orarie fino ad un massimo di 15 h e comunque sempre nel rispetto della disciplina di legge sulle prestazioni orarie massime per il personale viaggiante del TPL.

Le parti, dopo approfondita discussione, hanno raggiunto la seguente intesa sui limiti massimi del supero nastro, secondo percentuali calcolate sul totale aggregato dei turni di servizio pianificati:

- per la 13ma ora non più del 20%
- per la 14ma ora non più del 15%
- per la 15ma ora non più del 10%

A seguito della unilaterale disdetta degli accordi di II livello ed ai sensi dell'art. 4 del vigente CCNL Autoferrotranvieri stipulato il 28 novembre 2015, l'azienda a fronte della pattuita ottimizzazione della produttività, è disposta a riconoscere al personale interessato le seguenti indennità

- per la 13ma ora € 3,50
- per la 14ma ora € 4,00
- per la 15ma ora € 6,00

Le indennità di cui sopra vanno calcolate per frazioni orarie e precisamente la prestazione da 0 a 30 minuti conta mezzora e la prestazione superiore ai 30 minuti conta ora intera.-

L'azienda è disponibile a monitorare congiuntamente alle parti sottoscritte e dopo un periodo significativo l'andamento dei turni soggetti a supero nastro.-

Art.3 (Tempi Accessori e relative prestazioni del TPL gomma)

Le OO.SS. prendono atto dei seguenti nuovi tempi accessori riorganizzati unilateralmente dall'Azienda nell'ambito del suo potere organizzativo e li accettano

<i>pre turno</i>	15 min.
<i>pre ripresa</i>	5 min.
<i>post ripresa</i>	3 min.
<i>post turno</i>	5 min.

nel cambio in linea il *pre* turno è di 3 min. ed è escluso ogni *post* turno.-

Art.4 (Accordi di II livello)

Gli effetti della disdetta unilaterale di tutti gli accordi di II livello, ad oggetto il TPL fune e gomma, di cui alla lettera SAD 21 giugno 2017 sono revocati per la durata del presente accordo per cui vengono mantenute le condizioni retributive e normative attuali, salvi i nuovi accordi qui stipulati e di cui sopra.-

Art.5 (Durata)

Il presente accordo ha durata dalla data di sua sottoscrizione fino al 18 novembre 2018 e si rinnova tacitamente per un anno solare, di anno in anno, salva disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 30 giorni prima del termine di scadenza.-

SAD Spa, potrà risolvere anticipatamente il presente accordo, a riguardo di uno dei singoli specifici settori del TPL gomma e fune, se e quando interverrà (per uno dei detti settori) anche una soltanto delle seguenti condizioni :

- se e quando l'A.N. nov. 2015 (ovvero un CCNL, C.C.A ,C.I.A. o simile del TPL) viene modificato,
- se e quando la Provincia di Bolzano delibera di affidare a terzi (escluso il contratto di servizio ferroviario di prossima stipula) parte o tutto di un bacino di utenza TPL oggi in uso a SAD e questo sia mediante gara aperta sia mediante assegnazione diretta in *autoproduzione* o *in house providing*,
- se e quando la clausola sociale ex art. 17, 2*co.l.p.15/2015, art. 50 D.lgs.50/2016 e D.L. n. 91 del 20.06.2017 sarà, in tutto od anche solo in parte, impugnata ovvero dichiarata invalida, inefficace, nulla annullata ovvero anche solo depotenziata dalla legge o da un bando di gara, prima durante e dopo una gara per l'affidamento dei rispettivi servizi di TPL di cui sopra,
- se e quando, nell'evenienza di cui ai punti precedenti l'Azienda dovrà regolare la propria organizzazione del lavoro sulla base del solo CCNL e senza più alcun accordo di II livello per portarsi alle migliori condizioni organizzative e produttive degli altri concorrenti.-

(Art.6 Adesione della P.A.B.)

Poiché il presente accordo modifica le indennità di supero nastro con incidenza sulla compensazione economica del servizio, esso avrà efficacia solo a partire da quando la Provincia di Bolzano avrà comunicato la sua presa d'atto mediante idonea sottoscrizione del presente accordo.-

Bolzano, 2017

p. SAD trasporto locale Spa

p. ASGB

p.CGIL-FILT

p.FIT-CISL

R.S.A TPL

....

p.UGL

p.UILT
Adige

p.USB L.P.T.AA

p.Assoimprenditori Alto

per presa d'atto della Provincia Autonoma di Bolzano